



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ALESSANDRO DI MEO"



Volturara I. – Montemarano - Castelvetere sul Calore
Chiusano Di San Domenico - Lapio - San Mango sul Calore - Salza Irpina
Scuola dell'infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° Grado
Viale Rimembranza – 83050 Volturara I. - Tel. 0825 984062
C.F. 80013000643—C.M.: AVIC81000R
avic81000r@istruzione.it - avic81000r@pec.istruzione.it - www.icvolturara.edu.it

A tutto il personale Docente e ATA
dell'I.C."A.Di Meo"
Al DSGA
Al Sito Web
Agli Atti

Circolare n. 94

Oggetto: procedure per la tutela delle lavoratrici madri.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

- **VISTO** Il Decreto Legislativo 645 del 25 Novembre 1996;
- **VISTA** La Legge 53 dell'8 Marzo 2000;
- **VISTO** Il Decreto Legislativo 151 del 26 Marzo 2001;
- **VISTO** Il Documento di Valutazione dei Rischi di questo Istituto di Istruzione

I N F O R M A

che il Documento di Valutazione dei Rischi di questa Istituzione Scolastica prevede, per le lavoratrici gestanti, puerpere o in allattamento, misure di sicurezza specifiche.

Si chiede conseguentemente a tutto il personale femminile in servizio presso questa Istituzione, di comunicare per iscritto alla Dirigente Scolastica anche in forma riservata, l'eventuale stato di gravidanza al fine di consentire a questa Amministrazione scolastica di porre in essere tutte le misure idonee a tutelare la condizione di lavoratrice madre in ossequio alle disposizioni legislative in materia.

Si informa, inoltre, che chi non intende avvalersi di tale diritto e non invii comunicazione formale del predetto stato di gravidanza, che tale comportamento solleverà di fatto l'Amministrazione scolastica da ogni responsabilità in merito.

Estratto del documento di valutazione dei rischi sulle lavoratrici gestanti

In conformità alle disposizioni di legge, con la presente si illustrano gli esiti della valutazione dei rischi incombenti sulle lavoratrici gestanti. Nella circostanza in cui la lavoratrice rimanga incinta, la stessa dovrà comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico l'attestazione dello stato di gravidanza con idonea certificazione medica.

Come si deduce dalla valutazione del rischio di cui all'oggetto, le situazioni che rientrano tra quelle da esaminare qualora la lavoratrice rimanga incinta e che motivano l'astensione anticipata dal lavoro sono le seguenti (elenco non esaustivo)

- postazione eretta: per più di metà dell'orario di lavoro;
- spostamento e sollevamento carichi: se movimentati non occasionalmente carichi superiori ai 5 kg;
- agenti biologici: l'agente biologico che comporta un elevato rischio di contagio nelle comunità, soprattutto nella fascia di età 0-3 anni, è il citomegalovirus, per il quale non esiste sicura copertura immunitaria; la trasmissione avviene attraverso urine e saliva. Il virus della rosolia, data la copertura vaccinale generalizzata dei bambini, non rappresenta un rischio, mentre il virus della varicella costituisce rischio (nelle prime 20 settimane di gestazione) se la lavoratrice non ha copertura immunitaria;
- traumatismi: limitatamente all'assistenza di disabili psichiatrici;
- utilizzo professionale di mezzi di trasporto: in tutte le situazioni in cui la guida su auto rientra tra le attività proprie della mansione e impegna la lavoratrice per una significativa quota dell'orario di lavoro;
- rumore: se L_{ep} uguale o superiore a 80 dB(A) (studi sperimentali ed epidemiologici consigliano di evitare esposizioni a livelli superiori);
- esposizione a sostanze chimiche: solo in caso il rischio comporti la sorveglianza sanitaria (superiore a "rischio moderato");
- esposizione a VDT: il Decreto "Linee guida d'uso dei videoterminali" del 2/10/00 del Ministero del lavoro prevede modifiche delle condizioni e dell'orario di lavoro in relazione alle "variazioni posturali legate alla gravidanza che potrebbe favorire l'insorgenza di disturbi dorso lombari".

Situazioni che motivano l'astensione dal lavoro per l'allattamento:

- spostamento e sollevamento carichi: qualora sia prevista la sorveglianza sanitaria;
- traumatismi: limitatamente all'assistenza di disabili psichiatrici.

Di seguito vengono indicati, a titolo indicativo, per ogni profilo professionale e grado di scuola, i fattori di rischio o le operazioni a rischio, che non sono compatibili con lo stato di gravidanza.

SCUOLA DELL'INFANZIA	PRIMARIA	SECONDARIA DI 1° GRADO
insegnanti <u>3-4 anni</u> sollevamento carichi stazione eretta o posture incongrue rischio infettivo (varicella se mancata copertura immunitaria) <u>4-5 anni</u> rischio infettivo (varicella se mancata copertura immunitaria)	insegnanti rischio infettivo (varicella se mancata copertura immunitaria) insegnanti di sostegno traumi (in relazione alla disabilità degli allievi assistiti ed alla presenza di assistenti polivalenti) rischio infettivo (varicella se mancata copertura immunitaria)	insegnanti mansione compatibile insegnanti di educazione fisica mansione compatibile (evitando stazione eretta prolungata, attività di assistenza, Lep rumore < 80 dB(A) insegnanti di sostegno traumi (in relazione alla disabilità degli allievi assistiti e alla presenza di assistenti polivalenti)
collaboratrici scolastiche stazione eretta sollevamento carichi > 5 kg utilizzo di scale a pioli	collaboratrici scolastiche mansione compatibile (evitando lavoro su scale a pioli, movimentazione carichi > 5 kg)	collaboratrici scolastiche mansione compatibile (evitando lavoro su scale a pioli, movimentazione carichi > 5 kg)
cuoca e aiuto cuoca sollevamento carichi > 5 kg stazione eretta autista scuolabus vibrazioni	Personale amministrativo Mansione compatibile (eventualmente modificando le condizioni o l'orario)	Personale amministrativo Mansione compatibile (eventualmente modificando le condizioni o l'orario)

COLLABORATRICI SCOLASTICHE - Rischio biologico

È vietato alla collaboratrice scolastica in stato di gravidanza, ogni operazione di pulizia dei bambini della scuola materna, dei primi anni della scuola primaria nonché degli alunni disabili.

Rischi derivanti da cattiva postura

È vietato alla lavoratrice ogni lavoro che comporti una stazione eretta per un lungo periodo di tempo (vigilanza alunni) o che obblighi ad una postura particolarmente affaticante. E' altresì vietato l'utilizzo di macchinari scuotenti o che trasmettono intense vibrazioni (lucidatrici industriali)

Movimentazione manuale dei carichi e lavori faticosi di pulizia

Questo pericolo è correlato alla movimentazione di persone, in occasione del sollevamento e spostamento di bambini della scuola materna di quelli delle prime classi della scuola primaria. In caso di gravidanza alle lavoratrici interessate è totalmente preclusa la possibilità di effettuare questi sforzi fisici. Per le collaboratrici scolastiche il principale pericolo è riferito ai lavori faticosi di pulizia che verranno riservati ad altro personale, lasciando alle interessate le operazioni più leggere (spolvero e scopatura) o di natura non manuale (vigilanza e custodia dei bambini). Sono assolutamente vietate tutte le operazioni che comportino l'uso di scale.

Nel corso del turno di lavoro giornaliero la lavoratrice è provata che esegue circa 60-80 movimenti di sollevamento dei bambini il cui peso varia mediamente fra 8 e 17 Kg.

Grande è quindi il rischio di lombalgie acute ed ernie discali; notevole è anche la presenza di disturbi cronici della colonna dorso lombare. Le collaboratrici scolastiche sono tenute a provvedere allo spostamento di suppellettili e quindi sono sottoposte a rischi da movimentazione, sollevamento e traino manuale di pesi. La legge 1204 di tutela delle lavoratrici madri stabilisce che non possano essere adibite al sollevamento di pesi le donne in gravidanza sino a 7 mesi dopo il parto.

Esposizione a prodotti chimici per la pulizia

I prodotti per la pulizia impiegati non contengono le sostanze di cui agli allegati I e II del D.Lgs 645/1996 come si evidenzia dalle schede di sicurezza che vengono periodicamente aggiornate e controllate.

Dall'ultimo aggiornamento risulta che tra i prodotti per la pulizia utilizzati non vi è alcun prodotto classificato come "cancerogeno", "mutageno" o che possa procurare effetti irreversibili.

È sempre vietato l'uso di prodotti chimici per la pulizia pericolosi, etichettati come tossici o nocivi, è altresì vietata la miscelatura di prodotti diversi.

LAVORATRICI DEGLI UFFICI - Rischi derivanti da cattiva postura

All'interno dell'Istituto nessuna lavoratrice utilizza il videoterminale per più di 20 ore settimanale. Nell'ambito del documento di valutazione dei rischi si è tenuto conto di quanto previsto agli Artt. 172 ss. D.Lgs 81/2008. Per la lavoratrice gestante esposta al rischio videoterminale seppur per un periodo inferiore alle 2 ore settimanali, è consentita la massima flessibilità e mobilità dalla propria postazione in modo tale da ridurre al minimo il tempo di utilizzo del computer. Tutti gli altri rischi generici a cui sono esposte le lavoratrici al pari di tutti gli altri lavoratori dell'Istituto, sono stati illustrati nelle sedi di formazione già effettuata.

Per tutte le lavoratrici dell'Istituto viene adottata la misura preventiva organizzativa della produzione in segreteria di idonea certificazione che compri l'effettiva protezione/immunizzazione dai virus della rosolia, come da documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

Il datore di lavoro, venuto a conoscenza dello stato di gravidanza, allontana immediatamente la dipendente da una eventuale situazione di rischio, esonerandola da lavori a rischio, ovvero provvedendo ad assegnarla ad altra mansione compatibile. La mansione alternativa può essere anche di qualifica inferiore senza che comunque la dipendente perda il diritto alla retribuzione relativa alla mansione precedente (art. 7 D.Lgs. 151/01).

Qualora il datore di lavoro non abbia la possibilità di procedere ad un cambio di mansione idoneo, ne darà immediata comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro che attiva la procedura per la astensione anticipata dal lavoro. Tale astensione, oltre ad interessare il periodo della gravidanza, può, in alcune situazioni di rischio,

estendersi fino a sette mesi dopo il parto.

Alternativamente la lavoratrice può rivolgersi, munita di un certificato medico che attesti lo stato di gravidanza, la data dell'ultima mestruazione e la data presunta del parto, direttamente alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente (per sede dell'istituto), che procede all'istruttoria (in genere tramite ASL), e all'autorizzazione all'astensione anticipata nel caso che il datore di lavoro dichiari l'impossibilità allo spostamento di mansione.

Quando il lavoro non comporta rischi particolari e la gravidanza prosegue senza problemi, la lavoratrice ha diritto ad un periodo di astensione obbligatoria che inizia due mesi prima del parto e termina tre mesi dopo il parto.

La dipendente interessata può richiedere al datore di lavoro e all'INPS di ridurre ad un mese il periodo d'interdizione obbligatoria prima del parto per estenderlo fino a quattro mesi dopo, purché tale scelta non sia di danno per sé o per il bambino che sta per nascere. La richiesta deve essere accompagnata da idonea certificazione che attesti l'assenza di controindicazioni, rappresentata da:

- certificato di un ginecologo appartenente al Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato;
- certificato del medico competente aziendale (solo se la lavoratrice è sottoposta a sorveglianza sanitaria obbligatoria).

Questa scelta non è esercitabile da chi ha già ottenuto l'interdizione anticipata dal lavoro.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Emilia Di Blasi